

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 591

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA

**CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER
L'AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO
ESECUTIVO COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CON OPZIONE PER
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI (DL) E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(CSE) INERENTI LA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER
LA RIGENERAZIONE URBANA" - AL DI LA' DELLA STAZIONE -
CONNESSIONE CICLABILE TRA LUCERNATE E LO STECCONE.**

CIG B35D0B9AE7 - CUP C41B22002090006

* * *

REPVBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, addì tredici del mese di
novembre (13/11/2025),

TRA

**COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede
legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del
Direttore Area 3 - MENOTTI Annapaola - domiciliata per**

la carica presso la casa comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 113/2024, di seguito per brevità denominato nel presente atto "Ente committente o Stazione appaltante"

E

Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici
costituito con scrittura privata autenticata dal notaio dott.ssa Annalisa CIGNETTI, notaio in Ivrea, iscritta presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, rep. n. 9224 raccolta n. 6558, registrata a Torino-DPII il 01/04/2025 al n. 13943 serie 1T, agli atti d'ufficio, tra SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L. (capogruppo e mandataria con poteri di rappresentanza) con sede in Loranzè (TO), Strada Provinciale 222 n. 31 - C.F. e P.IVA 00495550014, e NEMESIS INGEGNERIA S.R.L. (mandante) con sede in Torino - Via P. Toselli n. 6 - C.F. e P.Iva 12362650017, nella persona di **GABRIELE Domenico**, giusta procura conferita con l'atto di costituzione del Raggruppamento, di seguito "Affidatario o Appaltatore".

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 13/12/2022 si approvava la Strategia di sviluppo urbano

sostenibile (SSUS) definitiva denominata "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA", presentata in Regione in data 16/11/2022;

- tra la Regione Lombardia ed il Comune di Rho è stata sottoscritta una convenzione (il cui schema è stato approvato con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 13/12/2022) per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027;

- tra gli interventi compresi nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile, è annoverata la "Scheda Operazione" 1-04 - Al di là della stazione - La connessione ciclabile tra Lucernate e lo Steccone che prevede la creazione di un percorso ciclabile in sede propria che unisca le aree dello Square di Lucernate e il centro della città attestandosi allo Steccone (magazzino ex stabilimento Muggiani) e la stazione ferroviaria;

- con determinazione del Direttore Area Lavori Pubblici n. 1108 del 26.09.2024 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione del Servizio inerente l'attività di aggiornamento del PFTE ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e redazione del

progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidare anche gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'Intervento in oggetto;

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 1180 del 10/10/2024, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto per l'incarico di che trattasi, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, ai sensi degli art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

- con determinazione del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di Committenza) n. 221 del 14/03/2025, si aggiudicava, in corrispondenza dei verbali di gara, il Servizio oggetto del presente contratto a favore di SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL in Raggruppamento temporaneo da costituire con NEMESIS INGEGNERIA SRL di Torino, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a

80,00 punti ed un punteggio per l'offerta economica pari a 20,00 punti (corrispondente a un ribasso di 39,69%) e quindi un punteggio complessivo pari a 100,00 punti;

- con determinazione del Direttore Area 3 lavori pubblici n. 453 del 07/05/2025 si approvava il quadro economico dell'intervento e si adottavano i relativi impegni di spesa;
- non è stata richiesta comunicazione antimafia in quanto l'importo contrattuale del presente appalto è inferiore alla soglia comunitaria. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Ente recederà dal contratto;
- l'Affidatario ha costituito la garanzia definitiva per un importo di 33.303,93 con polizza fideiussoria n. PC9J795K e appendice n. 1 alla stessa emesse da ZURICH INSURANCE EUROPE AG ag. di Milano rispettivamente in data 15/05/2025 e 29/09/2025;
- ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 l'Ente committente riconosce all'affidatario un importo a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale;

- SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL ha consegnato la Polizza RC professionale A124C913348-LB di Lloyd's Insurance Company S.A.;
- NEMESIS INGEGNERIA SRL ha consegnato la Polizza RC professionale A125C960019-LB di Lloyd's Insurance Company S.A.;
- le società costituenti il RTP hanno comunicato la propria composizione societaria come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187;
- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE) delle società:
 - SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL rilasciata da INAIL con documento protocollo n. INAIL_49818861 e validità sino al 28/02/2026;
 - NEMESIS INGEGNERIA SRL rilasciata da INAIL con documento protocollo n. INAIL_47332393 e validità sino al 07/01/2026;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con determinazione Area 4 - Centrale Unica di Committenza

(C.U.C.) - n. 221 del 14/03/2025, i seguenti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che formano oggetto di un incarico unitario e, segnatamente:

- Revisione della progettazione fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, Sezione II, per adeguare il PFTE redatto ai sensi del Dlgs.vo 50/16 e ss.mm.ii. al dettame del Dlgs.vo 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Progetto esecutivo;
- il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- (Opzionale) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008;
- nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'Azione 1-04 - Al di là della stazione - La connessione ciclabile tra

Lucernate e lo Steccone, di cui al Progetto di fattibilità tecnica-economica posto a base di gara.

2. L'Ente committente si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso alla fase di direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario o opportuno ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento.

3. L'Affidatario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

4. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi,

oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato tecnico prestazionale (di seguito per brevità anche Capitolato);
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Disciplina del servizio

1. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente contratto e nel Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, sono integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Affidatario.

2. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la

normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: autorizzazione paesaggistica, DNSN, normativa specifica relativo al bando di Sviluppo urbano sostenibile di Regione Lombardia che finanzia la presente opera) e quella in materia di autorizzazione alla realizzazione.

3. Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta notevole attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze (cantieri edili, attività manutentive, pubblico, viabilità, ecc). Parimenti dovrà essere prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene.

5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque

garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.

6. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione, per l'ufficio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *Lex Specilias* di gara.

7. Il progetto, gli elaborati, i documenti e tutti i materiali prodotti nell'ambito dell'incarico sono di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente committente, che potrà disporne liberamente, anche affidandone l'esecuzione o la modifica a terzi, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni. Tale diritto si estende a tutti i livelli progettuali, varianti e interventi successivi, nel rispetto dell'obbligo legislativo di coerenza tra

le diverse fasi di progettazione, come indettaglio previsto dal punto 2.5 del Capitolato a cui si rinvia.

8. In caso di affidamento dell'incarico di direzione lavori, l'Aggiudicatario deve impegnarsi a:

a) produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi "as built" in almeno una copia cartacea debitamente timbrata e firmata, nonché copia su supporto informatico nella seguente modalità: una copia in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD,. PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS,.DOCX), una copia in formato .PDF conforme all'originale e una copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente; non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.

b) produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera, in almeno una copia cartacea, nonché copia su supporto informatico con le modalità di cui alla precedente lettera a).

5. La disciplina di dettaglio del servizio è contenuta, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato tecnico prestazionale e negli altri documenti di gara.

Articolo 4 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro 116.369,60, oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 104.935,00 per prestazioni professionali, euro 7.237,20 per esecuzione indagini ed euro 4.197,40 per contributo previdenziale 4% (calcolato sulle sole prestazioni professionali di euro 104.935,00).

2. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario in caso di affidamento delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale inerenti ai servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) del presente intervento è fissato in euro 92.103,99, oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 88.561,53 per prestazioni professionali ed euro 3.542,46 per contributo previdenziale 4%.

3. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste

dal presente Contratto ed è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione, rimanendo invariato il quadro economico dell'opera.

4. Il predetto corrispettivo si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto, in esse si intendono comunque comprese le attività di modificaione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative ed alle prescrizioni e ai pareri rilasciati dagli Enti deputati ad esprimersi sull'opera oggetto del presente incarico di servizio.

5. Le misure di conservazione dell'equilibrio contrattuale sono indicate dettagliatamente all'art. 23 del Capitolato tecnico prestazionale.

6. I termini di pagamento sono indicati all'art. 22 del Capitolato tecnico prestazionale.

Articolo 5 - Durata - tempo utile per l'ultimazione

della prestazione - penali

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.
2. I termini per l'ultimazione della prestazione sono indicati dettagliatamente nel Capitolato, in particolare all'art.24.
3. La disciplina e l'entità delle penali applicabili per la tardata ultimazione della prestazione e per tutti i casi di ritardato adempimento, sono indicate all'art. 22 del Capitolato.

Articolo 6 - Obblighi dell'affidatario nei confronti

dei propri lavoratori dipendenti

1. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
2. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto

dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

3. Rimane strettamente a carico dello stesso Affidatario il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

4. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Articolo 7 – Cessione del contratto

e cessione del credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante quale debitrice.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto, sono efficaci e opponibili alla

Stazione appaltante qualora la stessa Stazione non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 8 - Subappalto

1. In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'Appaltatore circa le quote della prestazione da subappaltare, la Stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia al Capitolato tecnico prestazionale e ai documenti di gara.

Articolo 9 - Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile.

2. L'Affidatario risponderà personalmente nei

confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Contratto, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente contratto.

3. L'affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Ente committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

4. L'Affidatario su richiesta scritta dell'Ente committente, o suo delegato, sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

Articolo 10 - Perizie di variante

1. L'Affidatario - qualora attivate le prestazioni opzionali - è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione

appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

3. In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

4. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le

prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

5. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

Articolo 11 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

2. Dovranno essere effettuate, al RUP e al DEC, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e

che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

3. L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente contratto, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dal Committente dopo l'aggiudicazione.

4. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

5. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 12 - Verifiche del committente sullo svolgimento delle attività

1. L'Ente committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante il RUP, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati

all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dell'Ente committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dell'Ente committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

3. È facoltà dell'Ente committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

4. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire all'Ente committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta

la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Ente committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, all'Ente committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

7. L'Ente committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato

dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nelle ipotesi elencate all'art. 28 del Capitolato tecnico prestazionale, nonché qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile anche negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato.

4. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della stessa.

5. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'art. 28 del Capitolato.

Articolo 14 - Recesso dal contratto

1. L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

2. L'Ente recederà inoltre dal presente contratto qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento

2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Articolo 16 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di elaborazione.

2. In particolare, l'Affidatario è tenuta/o a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato personale o informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e su espressa autorizzazione della stazione appaltante;
- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- Vincolare il proprio personale e i collaboratori agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione.

4. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Stazione appaltante, a restituire o distruggere tutti i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che sussistano obblighi legali di conservazione.

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP indicato in oggetto.

4. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18 - Dichiarazione anti-pantoufage

L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti

dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 19 - Estensione del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici

1. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente.

2. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 20 - Whistleblowing

1. L'Appaltatore prende atto dell'attivazione, da parte dell'amministrazione committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare ai propri

dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile al seguente link: <https://comunedirho.whistleblowing.it>

3. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti".

4. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 21 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia dei esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 22 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro

domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Rho**, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)

PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- **SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.** Strada
Provinciale 222 31, Loranzè (TO), PEC:
info.sertec@pec.it

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e

trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 24 - Controversie e foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

2. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 25 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e nei suoi Allegati, nel Codice civile, nel D.Lgs. 81/2008, nonché a tutte le leggi regolamenti vigenti nella materia oggetto del presente contratto.

Articolo 26 - Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato tecnico prestazionale;
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara.
- Garanzia definitiva costituita con polizza fideiussoria n. PC9J795K e appendice n. 1 alla stessa emessa da ZURICH INSURANCE EUROPE AG ag. di Milano;
- Polizza RC professionale A124C913348-LB di Lloyd's Insurance Company S.A. presentata da SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL;
- Polizza RC professionale A125C960019-LB di Lloyd's Insurance Company S.A. presentata da NEMESIS INGEGNERIA SRL;
- Atto costitutivo Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici.

Articolo 27 - Approvazione specifica clausole

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Rho

Annapaola Menotti, firmato digitalmente.

Per l'Appaltatore

Domenico Gabriele, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, Dr. Matteo BOTTARI, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.